

## LE NOVITA' DEL DECRETO RILANCIO POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio.

Informativa n.	60/2020
	D.L. n. 34/2020 conv. con mod. dalla legge n. 77/2020 (c.d. Decreto "Rilancio")
Riferimenti normativi	D.L. n. 18/2020 conv. con mod. dalla legge n. 27/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia")
	D.L. n. 104/2020 del 14/08/2020 (c.d. Decreto "Agosto")



Nella presente Informativa si analizzano le principali modifiche apportate in sede di conversione del Decreto “Rilancio”, rinviando ad una prossima informativa di Studio l’analisi delle specifiche disposizioni introdotte per il rinnovamento del parco autoveicoli e motocicli.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

<p>Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo</p>	<p>Come noto, si veda per una dettagliata analisi le Informative Unistudio nr. <a href="#">41/2020</a>, <a href="#">46/2020</a>, <a href="#">50/2020</a> e <a href="#">51/2020</a> ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, o agli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (pertanto, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), spetta <b>un credito d’imposta nella misura del 60%</b> dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.</p> <p>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, spetta un credito di imposta nella misura del 30% dei relativi canoni.</p> <p>Il credito di imposta, sia nella misura del 60% che del 30%, spetta alle strutture alberghiere agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate (anche dal Decreto Agosto), il credito di imposta: è stato esteso alle strutture termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente. In tale ipotesi, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% in ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse).</li> </ul> <p>E’ stato inoltre previsto che in caso di locazione, il conduttore possa cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p> <p>Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno).</p> <p><b>Il Decreto “Agosto” ha esteso il beneficio al mese di giugno 2020 (e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).</b> L’efficacia della modifica in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.</p> <p>Si ricorda che il credito di imposta spetta a condizione che i locatari, esercenti attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.</p> <p>A seguito delle modifiche introdotte il credito d’imposta spetta anche in assenza del suddetto requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019;</li> </ul>
---	---

	<p>- ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.</p>
Sostegno finanziario PMI	<p>Come noto a favore delle microimprese e delle PMI il Decreto "Cura Italia" ha introdotto delle misure di sostegno finanziario dettagliatamente analizzate nell'Informativa Unistudio n. <a href="#">23/2020</a>, alla quale si rinvia.</p> <p>Sono state apportate delle modifiche alla disciplina di seguito riepilogate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il beneficio è esteso ai soggetti colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017 (legge di conversione del Decreto "Rilancio");</li> <li>2. <b>il termine del 30/09/2020 è prorogato al 31/01/2021</b> (Decreto "Agosto"). Per le imprese già ammesse al 15/08/2020 alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30/09/2020. Le imprese che, al 15/08/2020, presentano esposizioni non ancora ammesse, possono essere ammesse entro il 31/12/2020 se rispettano i requisiti richiesti. La modifica opera a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea.</li> </ol>
Contributo a fondo perduto settore tessile e moda	<p>È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili nel limite di 5 milioni di Euro per l'anno 2020.</p> <p>L'obiettivo è sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.</p> <p>Con un decreto del MISE saranno definite le disposizioni attuative.</p> <p>L'efficacia del beneficio in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Credito di imposta rimanenze finali settore tessile	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo nella forma di credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti (2019-2018-2017) fino al limite massimo di 45 milioni di Euro.</p> <p>Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.</p> <p>Nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei dati di bilancio.</p> <p>Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel 2021.</p> <p>Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono stabilite le disposizioni</p>

	<p>attuative.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.</p>
<p>Cessione crediti di imposta emergenza COVID-19 – Informativa Unistudio nr. 41/2020, 50/2020 e 51/2020</p>	<p>Dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta successivamente elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).</p> <p>E' stata inserita la possibilità di cedere il credito di imposta al <b>locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</b></p> <p>Le disposizioni si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al credito d'imposta per "botteghe e negozi";</li> <li>al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;</li> <li>al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;</li> <li>al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.</li> </ol>
<p>Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni</p>	<p>E' prevista la possibilità per le persone fisiche al di fuori del regime d'impresa, le società semplici incluse le associazioni professionali, gli enti non commerciali, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti alla data <b>dell'1/07/2020.</b></p> <p>Per optare per questo regime occorrerà che entro il <b>16/11/2020</b> (il 15 novembre cade di domenica):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>- il contribuente versi l'imposta sostitutiva pari all'11% per l'intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, l'importo della prima rata.</li> </ul> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo a partire dal 16/11/2020.</p>
<p>Esenzione IMU settore turistico – Informativa Unistudio n. 41/2020</p>	<p><b>In sede di conversione è stato previsto che non è dovuta la prima rata dell'IMU</b> oltre che per i possessori di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>classificati nella categoria catastale D/2 ossia alberghi e pensioni e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i possessori siano anche i gestori delle attività ivi svolte;</li> <li>adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali nonché gli immobili degli stabilimenti termali;</li> </ol> <p>anche per i possessori di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.</li> </ol>
<p>Esenzione TOSAP e COSAP</p>	<p>Le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dall'1/05/2020 fino al 31/12/2020 (termine da ultimo differito dal Decreto "Agosto") dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).</p> <p>I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del</p>

	<p>suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dall'1/03/2020 al 30/04/2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Il Comune provvederà a rimborsare quanto versato nel menzionato periodo.</p>
<p>Misure di sostegno agricoltura/pesca/acquacoltura</p>	<p>A favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dall'1/01/2020 al 30/06/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 Euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di "aiuti de minimis".</p>

Cordiali saluti.